



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Terracina

ORDINANZA N.34/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina:

- VISTO il D.P.R. n.504 del 27.05.1978 così come modificato dalla Legge n.19 del 01.02.2010 che decreta l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi ratificata a Londra il 23 marzo 2001;
- VISTO il Decreto Legislativo n.182 del 24.06.2003 in attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- VISTO il Decreto Legislativo n.152 del 19/08/2006 "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Decreto Legislativo n.53 del 24.03.2011 in attuazione della Direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
- VISTA la propria Ordinanza n.58/1994 in data 19.12.1994 "Fruizione degli spazi acquei e relative banchine del Porto di Terracina" e ss. mm. ed ii.;
- VISTA la propria Ordinanza n.53/1997 in data 24.09.1997 "Bunkeraggio nei porti di giurisdizione di Terracina";
- VISTA la propria Ordinanza n.33/2005 in data 30.05.2005 "Manovre di Ingresso e uscita dal porto di Terracina";
- VISTA la propria Ordinanza n.19/2009 in data 30.03.2009 "Piano raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Terracina";
- VISTA la propria Ordinanza n.29/2009 in data 12.05.2009 "Regolamento di sicurezza per l'utilizzo di fonti di calore";
- VISTA la propria Ordinanza n.42/2010 in data 15.07.2010 "Misure di protezione dei passeggeri nel Porto di Terracina";
- VISTA la propria Ordinanza n.58/2015 in data 11.06.2015 "Prescrizione per l'imbarco ed il conteggio dei passeggeri";
- VISTA la propria Ordinanza n.59/2015 in data 15.06.2015 "Prescrizione per il disarmo nel Porto di Terracina";

VISTA la propria Ordinanza n.105/2015 in data 12.10.2015 "Prescrizione per i distributori di carburante in ambito portuale";

RITENUTO necessario armonizzare, uniformare nonché disciplinare la navigazione, la sosta, l'uso delle banchine da parte delle navi che scalano il porto di Terracina;

VISTI gli artt.17, 81, 181 e 183 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di attuazione (navigazione marittima);

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato Regolamento del Porto di Terracina.

La presente Ordinanza si applica a tutte le navi, come definite dall'art.136 del Codice della Navigazione, con esclusione delle navi militari e delle forze di Polizia.

Articolo 2

Ogni norma in contrasto con la presente si intende abrogata all'atto dell'entrata in vigore della presente Ordinanza. In particolare sono abrogate le Ordinanze nn. :

- a) 58/94 del 19.12.1994;
- b) 53/97 del 24.09.1997;
- c) 33/05 del 30.05.2005.-

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo d'ufficio e pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terracina.

Articolo 4

L'Autorità Marittima è da intendersi manlevata da ogni tipo di responsabilità direttamente o indirettamente riconducibili a comportamenti difforni da quanto previsto dal presente provvedimento.

Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo secondo le normative in vigore, chiunque non si attenga alle norme della presente Ordinanza è punito con le sanzioni previste dalla relativa norma violata.

Terracina, 04 maggio 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco SANSÓ



Sommarrio

TITOLO I	3
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA DELLE UNITÀ NAVALI	3
CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Campo di applicazione.....	3
Articolo 2 Definizioni	4
Articolo 3 Pescaggi	5
Articolo 4 Derghe	6
Articolo 5 Manovre di entrata ed uscita dal porto	6
Articolo 6 Modalità di navigazione all'interno del porto	6
CAPO II.....	7
DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI.....	7
Articolo 7 Disposizioni generali	7
Articolo 8 Domanda di approdo e assegnazione accosti	8
Articolo 9 Disposizioni particolari riguardo alcune banchine e spazi portuali	9
Articolo 10 Disciplina delle navi all'ormeggio	10
Articolo 11 Obbligo di comunicazione in caso di incidente/avaria	11
Articolo 12 Lavori da effettuarsi a bordo delle navi in sosta in porto	11
CAPO III.....	12
DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI DI IDROPULITURA SU TUTTE LE UNITÀ.....	12
Articolo 13 Campo di applicazione.....	12
Articolo 14 Svolgimento delle operazioni	12
CAPO IV	13
NORME PARTICOLARI PER LE UNITÀ DA PESCA	13
Articolo 15 Autorizzazione all'ormeggio nel porto	13
Articolo 16 Navi all'ormeggio	14
Articolo 17 Punti di sbarco del pescato	16
CAPO V	17
DISARMO E SERVIZIO DI GUARDIANIA	17
Articolo 18 Unità in disarmo o in attesa di demolizione	17
Articolo 19 Servizio di guardiania.....	17
TITOLO II	18
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO ED OLI LUBRIFICANTI ALLE NAVI NEL PORTO DI TERRACINA (BUNKERAGGI)	18
CAPO I.....	18
DISPOSIZIONI GENERALI.....	18
Articolo 20 Generalità	18
Articolo 21 Prescrizioni comuni	18
Articolo 22 Caratteristiche delle manichette	19

CAPO II.....	20
BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOCISTERNA	20
Articolo 23 Prescrizioni	20
Articolo 24 Istanza autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autocisterna	21
CAPO III.....	22
BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORE FISSO	22
Articolo 25 Certificazione tecnica dei distributori fissi.....	22
Articolo 26 Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo distributori fissi	22
Articolo 27 Dotazione dei distributori.....	23
CAPO IV	23
DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 28 Esenzioni	23
Articolo 29 Norme finali.....	23
TITOLO III	24
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO DI UNITÀ.....	24
CAPO I.....	24
DISCIPLINA DELL'ALAGGIO E DEL VARO.....	24
Articolo 30 Generalità	24
Articolo 31 Individuazione banchine.....	24
Articolo 32 Ditte autorizzazione all'esercizio	25
Articolo 33 Presentazione della nota di informazione	25
Articolo 34 Modalità di esecuzione delle operazioni.....	26
Articolo 35 Spostamenti in ambito portuale.....	27
Articolo 36 Comportamento di conducenti di altri veicoli.....	27
Articolo 37 Obbligo di segnalazione danni strutture portuali	27
TITOLO IV	28
DISPOSIZIONI FINALI	28
CAPO I.....	28
DISPOSIZIONI FINALI SUI RIFIUTI, MERCI E MATERIALI	28
Articolo 38 Divieto di abbandono di rifiuti	28
Articolo 39 Divieto di deposito merci e materiali.....	28
ALLEGATI	

TITOLO I
Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali

CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente titolo disciplina la navigazione, l'ormeggio e la sosta delle navi e dei galleggianti, nell'ambito portuale di Terracina, costituito dalle darsene e dalle banchine meglio specificate nei seguenti allegati, parti integranti del presente Regolamento:

1. Individuazione ambito portuale:

Sono aree del Porto di Terracina e disciplinate, pertanto, con ordinanze della Locale Autorità Marittima. In tali aree si applicano le norme del Codice della Navigazione:

a. AREA NORD:

Via della Banchina le relative pertinenze e parte del piazzale retrostante come da limiti demaniali, via lungomare Matteotti e le relative pertinenze, tutta l'area della Darsena di Levante e le relative area di pertinenza.

b. AREA SUD:

le aree delimitate da via del Molo e le relative pertinenze, via della Batteria, la pineta interclusa tra via Colombo, via del Molo e via della Batteria, piazzale Amm. Bergamini, il parcheggio libero intercluso da via del molo, la sede ANMI e via S. Esposito, il molo Gregoriano, tutta l'area della vecchia Darsena.

c. BANCHINE DEL CANALE NAVIGABILE;

d. CANALE NAVIGABILE PIO VI dal ponte dell'Ospedale ai fanali di Ingresso/Uscita (2304 / E 1551 - 2302 / E1550).

2. Aree ad accesso ristretto, individuate negli allegati stralci planimetrici 2a - 2b – 2c, caratterizzate dalla possibilità di uso, su apposita istanza di autorizzazione ovvero in seguito a comunicazione alla locale Autorità Marittima; anche in queste aree sono applicabili le norme del Codice della Navigazione nella sua più ampia accezione.

- a. Area Accesso Ristretto Molo Gregoriano;
- b. Area Accesso Ristretto Darsena di Levante;
- c. Area Accesso Ristretto Zona Cantiere Vecchia Darsena.

3. Aree operative, individuate negli allegati stralci planimetrici 3a - 3b – 3c, che, per motivi tecnico/operativi non presentano delimitazioni o barriere fisiche; trattasi di aree riservate alle diverse operazioni marittime e portuali, non aperte al libero transito, in cui si applicano le norme del Codice della Navigazione nella sua più ampia accezione.

- a. Area Operativa Alaggio e Varo Banchina Nord;
- b. Area Operativa Scivolo Alaggio e Varo Ex SEP;
- c. Area Operativa Imbarco e Sbarco.

4. Modello per le istanze.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. Nave – Imbarcazione – Unità:

Qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

2. Banchina Nord:

Banchina del canale navigabile contigua a via della Banchina.

3. Banchina Sud:

Banchina del canale navigabile contigua a via C. Colombo, via del Molo, Piazzale Amm. Bergamini.

4. Vecchia Darsena:

Darsena interna con accesso dal porto Canale di Terracina, contigua a via del Molo.

5. Darsena di Levante:

Darsena costituita dalle banchine dell'area ad accesso ristretto contigua a via Lungomare Matteotti e circonscritta dal lato interno del Molo di Sottoflutto.

6. Molo Gregoriano:

Banchina del molo di sopraflutto - lato fanale rosso – costituente il prolungamento ad accesso ristretto di via del Molo.

7. Molo di Sottoflutto:

Molo posto a protezione della Darsena di Levante - lato fanale verde -.

8. Radice Banchina Molo Gregoriano:

Area del molo Gregoriano, ad accesso ristretto, utilizzata a scopi commerciali.

9. Idropulitura:

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua, eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici, ancorché biodegradabili, che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie dello scafo di una nave o su altre parti di esso.

10. Bunkeraggio:

Ogni operazione di rifornimento di combustibili e di oli lubrificanti ad unità navali in genere che si trovino nel porto di Terracina.

11. Autocisterna:

Veicolo destinato al trasporto specifico di sostanze allo stato liquido e delle persone addette all'uso e al trasporto delle sostanze trasportate, munito di cisterna e/o eventuale rimorchio.

12. Fiamma libera:

Il termine “fiamma libera” è riferito all’uso di miscele ossiacetileniche o simili, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica, messi di riscaldamento, corpi caldi o di qualsiasi altro mezzo che produce una fonte di calore o scintille.

13. Autogrù:

Veicoli muniti di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico fino a 400.000 Nm o superiore ovvero una lunghezza di braccio fino a 22 m o superiore.

14. Vettore:

E’ il soggetto che, nel contratto di *trasporto* si obbliga a trasferire cose o persone da un luogo all’altro, dietro corrispettivo.

Articolo 3

Pescaggi

L’ingresso, l’uscita e la navigazione nel porto di Terracina sono interdetti alle unità navali di lunghezza superiore a **metri 50** e aventi pescaggio superiore a **metri 2,50**. Limitatamente alla Darsena di Levante tale divieto è applicato a tutte le unità aventi lunghezza superiore a **metri 24** e pescaggio superiore a **metri 1,40**. L’ingresso alla Vecchia Darsena è interdetto per unità di lunghezza superiore a **metri 24** e pescaggio superiore a **metri 1.70**.

Tenendo conto delle possibili escursioni di marea ed eventuali formazioni di barre sabbiose non indicate nell’idrografia nautica corrente, le unità con pescaggio massimo prossimo ai predetti valori dovranno prestare ulteriore cautela nelle manovre di ingresso/uscita.

I comandanti delle unità che si trovino in ingresso/uscita dal porto sono invitati a consultare il Portolano, le Tavole di marea e gli Avvisi ai naviganti rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere.

I fondali del porto, quando rilevati nel corso delle periodiche operazioni di dragaggio del porto ovvero dai concessionari nell’ipotesi di dragaggio a carico di privati, devono essere resi noti, per iscritto, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina affinché vengano trasmessi al competente Istituto Idrografico della Marina Militare per gli aggiornamenti della cartografia nautica ufficiale.

Articolo 4

Deroghe

In deroga a quanto stabilito dall'articolo precedente, la navigazione delle unità con pescaggio compreso tra **metri 2,50** e **metri 4,00**, ma comunque con lunghezza non superiore a **metri 50**, potrà essere consentita, esclusivamente nella porzione di Porto ricompresa tra i fanali di ingresso cifrati ai nn. 2304 (E1551)-2302 (E1550), e la radice del Molo Gregoriano, qualora il comandante dell'unità accerti con la strumentazione di bordo, sotto la sua esclusiva responsabilità, di avere un battente d'acqua sufficiente a garantire la navigazione in sicurezza.

Articolo 5

Manovre di entrata ed uscita dal porto

Tutte le unità in entrata ed uscita dal porto di Terracina, fatta eccezione per quelle da pesca e da diporto dirette all'ormeggio abituale, prima di iniziare l'operazione di ingresso/uscita, devono richiedere il nulla-osta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, contattando la sala operativa, via VHF (sul canale 16) o via telefono (0773/720060-1), attenendosi alle eventuali disposizioni impartite ai fini della sicurezza portuale, pur rimanendo a carico del comando di bordo ogni responsabilità per danni a cose e/o persone riconducibili alle manovre dallo stesso compiute.

Il transito dalle ostruzioni di accesso/uscita in porto dovrà essere intrapreso da un'unità per volta.

L'unità in entrata dovrà preventivamente accertarsi che altre unità non abbiano iniziato la manovra di uscita dal porto o dalle darsene interne e, in tal caso, dare la precedenza all'unità in uscita, attendendo fuori dal porto a distanza di sicurezza.

Tutte le unità in entrata/uscita dal porto di Terracina devono:

- a) procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive e di manovrabilità del mezzo, anche in relazione alle contingenti condizioni meteo marine e di marea, che possono ulteriormente ridurre il battente d'acqua;
- b) all'interno del porto-canale, navigare mantenendo la dritta;
- c) in prossimità delle ostruzioni del Porto, tenersi più accostati al fanale verde a causa della possibile formazione di barre sabbiose in prossimità del fanale rosso.

Articolo 6

Modalità di navigazione all'interno del porto

E' fatto obbligo alle navi di qualsiasi tipo che navigano all'interno del porto di:

- a) mantenere una velocità non superiore ai 3 (tre) nodi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore. Quando nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine, dovranno ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibilmente al buon governo;
- b) assicurare costantemente l'ascolto sul canale 16 VHF per tutta la durata delle manovre sino all'uscita dal porto o sino al completamento della manovra di ormeggio;
- c) tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza;

- d) mantenere attivo il sistema di identificazione automatica (A.I.S.), per le unità che ne sono provviste, sino ad ultimazione della manovra di ingresso (per le unità in ingresso) ovvero dal momento in cui lascia gli ormeggi (per le unità in uscita);

All'interno del porto è assolutamente vietato:

- a) stazionare alla fonda;
- b) effettuare ogni tipo di esercitazione o prova con qualsiasi unità, sia a motore che a remi o a vela, se non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima;
- c) navigare a vela;
- d) effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
- e) mantenere il RADAR di bordo in trasmissione – le relative antenne devono essere arrestate;
- f) effettuare manovre d'entrata e d'uscita dal porto con altre unità affiancate o rimorchiate, se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- g) effettuare la pesca di qualsiasi tipo, le immersioni subacquee, la balneazione, la posa di boe, gavitelli ed altro attrezzo, ed in generale qualsiasi attività che possa costituire potenziale pregiudizio per la sicurezza della navigazione delle unità in entrata ed uscita dal porto, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Autorità Marittima per comprovate esigenze tecnico-operative.

Ferme restando le disposizioni ed i limiti in materia di esercizio di pesca professionale e non, le attività di cui al precedente comma 2, lettere a), b), d), g), sono altresì vietate nel raggio di 500 metri dall'imboccatura del porto.

CAPO II

Disciplina degli ormeggi

Articolo 7

Disposizioni generali

In ambito portuale ovunque siano presenti idonei sistemi atti a consentire l'ormeggio delle unità, le banchine non assentite in concessione e pertanto di pubblico uso, non disciplinate al successivo art. 9 del presente Regolamento, sono utilizzate in via prioritaria per l'ormeggio delle unità da pesca. Tuttavia, qualora vi sia disponibilità di spazi potranno essere utilizzate, in via eccezionale, per l'ormeggio temporaneo di altre tipologie di unità. I proprietari delle unità, diverse da quelle adibite alla pesca professionale, interessati all'utilizzo di dette porzioni di banchina, ai fini della successiva sosta temporanea, dovranno far pervenire a questa Autorità Marittima, apposita comunicazione corredata dalla documentazione personale del proprietario, nonché da ogni altra documentazione relativa all'unità.

I posti di ormeggio utilizzati dalle varie unità possono essere, a giudizio dell'Autorità Marittima ed in qualsiasi momento, soggetti a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità la predetta Autorità può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, in presenza di accertate particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 8

Domanda di approdo e assegnazione accosti

Le Unità che intendono scalare il Porto di Terracina con le modalità di cui al seguente comma devono presentare apposita istanza con le modalità di cui all'Ordinanza n. 35/2017 e ss. mm. ed ii. di questa Autorità Marittima.

1. Unità da traffico per accosti occasionali.

La domanda di approdo della nave deve essere presentata in duplice copia ed in bollo, da parte del comandante/armatore ovvero per il tramite dell'agente raccomandatario marittimo nel caso di unità straniera, almeno 72 (settantadue) ore prima della prevista ora di arrivo della nave, fatti salvi i casi di forza maggiore, indicando i dati concernenti il nome della nave, la stazza, lunghezza fuoritutto, larghezza, il pescaggio massimo, eventuale numero IMO, il nominativo internazionale, porto di provenienza, motivo dell'approdo e durata presunta delle operazioni commerciali.

Le navi possono occupare gli accosti per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni commerciali.

Unità da traffico per accosti stagionali o annuali.

Le società che intendano effettuare servizi di linea con accosti stagionali o annuali, con le proprie unità da traffico, devono presentare apposita domanda di approdo in duplice copia ed in bollo, da parte del comandante/armatore ovvero per il tramite dell'agente raccomandatario marittimo nel caso di unità straniera, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione del servizio richiesto, unitamente al prospetto orari e destinazioni delle proprie navi, nonché una scheda tecnica per ciascuna nave che si intende impiegare riportante almeno le medesime informazioni richieste al punto precedente.

2. Unità da diporto.

Nel porto di Terracina, per via dei ridotti spazi portuali e per la vocazione prettamente di natura peschereccia, non esistono banchine ad uso pubblico destinate/destinabili in via prioritaria alle unità da diporto. Tuttavia, alcuni tratti di banchine, per usi e consuetudini reiterate nel tempo, vengono utilizzate ad uso pubblico da piccole unità da diporto. L'eventuale ormeggio delle unità da diporto al di fuori delle banchine in concessione ai sodalizi nautici è disciplinato dal precedente art. 7.

Per le unità da diporto in transito è a disposizione un tratto di banchina del Molo Gregoriano di circa 30 metri; la richiesta di utilizzo di tali spazi è subordinata all'autorizzazione da parte del Comandante del Porto e va effettuata verbalmente all'atto dell'ingresso nel porto e successivamente regolarizzata tramite la presentazione della domanda corredata da n. 2 marche da bollo della valuta e valore in vigore all'atto dell'istanza.

L'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo massimo di 72 (settantadue) ore, rinnovabile per ulteriori 72 ore solo per straordinarie e documentate necessità.

All'atto della presentazione della richiesta di cui sopra, vanno allegati i documenti di riconoscimento del comandante/conducente dell'unità, i documenti dell'unità stessa nonché la polizza assicurativa in corso di validità. Almeno un componente dell'equipaggio in possesso degli eventuali prescritti titoli abilitativi, per motivi di sicurezza della navigazione, ha l'obbligo di soggiornare a bordo per tutto il periodo in cui l'unità si trovi in sosta presso il suddetto ormeggio.

3. Banchine in concessione

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, le società/ditte concessionarie di banchine e specchi acquei sono obbligate a registrare l'arrivo delle unità all'ormeggio nel tratto di banchina in concessione; il registro di cui sopra dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità e dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: nome dell'unità, numero e porto di iscrizione (se iscritta), armatore/proprietario, generalità del conducente, lunghezza f.t., numero di persone a bordo.

Articolo 9

Disposizioni particolari riguardo alcune banchine e spazi portuali

1. **BANCHINA SUD: utilizzata esclusivamente dalle unità da pesca.**
 - a. Le unità devono disporsi con apposito ormeggio "di fianco" alla banchina nel limite massimo di un'unica fila. Previa richiesta all'Autorità Marittima e successivo rilascio di apposita autorizzazione, ovvero su disposizione, anche verbale della predetta Autorità, le unità da pesca possono disporsi con apposito ormeggio "a pacchetto", fino ad un massimo di due unità, a condizione che vi sia spazio residuo sufficiente per garantire, in sicurezza, le manovre di evoluzione per l'ormeggio/disormeggio dalle altre banchine e la navigazione all'interno del porto canale.
 - b. L'ormeggio presso gli spazi riservati al rifornimento dei combustibili è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'operazione di bunkeraggio.
2. **BANCHINA NORD: utilizzata esclusivamente dalle unità da pesca.**
 - a. Le unità devono disporsi con apposito ormeggio "di fianco" alla banchina nel limite massimo di un'unica fila.
3. **BANCHINA MOLO GREGORIANO:**

Utilizzata per le operazioni commerciali. Qualora non totalmente occupata da navi in esercizio, è consentito, altresì, l'utilizzo di una porzione di banchina in favore delle unità da diporto in transito con le modalità di cui al precedente articolo 8 comma 2.
4. **RADICE BANCHINA MOLO GREGORIANO:**

L'ormeggio è consentito esclusivamente alle unità interessate dalle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, merci, auto/moto-veicoli e merci pericolose.
5. **RESPONSABILITÀ DEL VETTORE:**

Le operazioni commerciali devono avvenire nella massima sicurezza per i passeggeri ed i veicoli, sotto la responsabilità del vettore.

Il vettore è responsabile delle manovre di ormeggio/disormeggio dell'unità, nonché della gestione del traffico veicolare e pedonale del piazzale Amm. Bergamini, durante tutta le fasi successive allo sbarco e quelle che precedono l'imbarco, ivi comprese le operazioni di incolonnamento degli auto/motoveicoli nelle apposite corsie.

L'esecuzione di tali operazioni dovrà avvenire sotto il controllo di un adeguato numero di dipendenti del vettore, in relazione al traffico passeggeri/merci, i quali dovranno assicurare, giornalmente, il corretto svolgimento delle operazioni portuali, indicativamente negli orari compresi tra le ore 06.30 e le ore 10.00 e tra le ore 16.30 e le ore 21.00.

I suddetti dipendenti dovranno, inoltre, indossare apposita divisa che li renda immediatamente riconoscibili dall'utenza portuale ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario allo svolgimento in sicurezza del proprio compito.

Le operazioni di gestione del traffico veicolare e pedonale dovranno essere assicurate dagli incaricati in piena autonomia, salvo il caso di eventuali disposizioni impartite direttamente dall'Autorità Marittima.

Articolo 10

Disciplina delle navi all'ormeggio

A bordo delle navi all'ormeggio, ad eccezione delle unità da pesca e da diporto, deve essere costantemente garantita la presenza del personale necessario per eseguire immediatamente qualsiasi manovra eventualmente ordinata dall'Autorità Marittima. Le unità prive di sistemazioni di alloggio per l'equipaggio dovranno comunque essere in grado di eseguire le manovre richieste entro 30 (trenta) minuti dall'ordine dato. Tale disposizione si applica, inoltre, alle altre unità come definite dall'art. 9 comma 3, nonché alle unità in transito di cui all'art. 9 comma 5.

Tutte le unità ormeggiate in banchine ad uso pubblico, dovranno assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima dell'equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre, necessarie a garantire l'ormeggio di altre navi e devono:

1. ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra, l'ormeggio nonché l'esecuzione delle operazioni commerciali di altre unità;
2. effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, rinforzandoli adeguatamente in caso di condimeteo marine sfavorevoli, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti. A tal uopo, per la tutela dell'ambiente marino e costiero, non è consentito l'utilizzo di oggetti, con funzione di parabordo, non galleggianti;
3. eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, anche su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;

Alle unità in sosta è fatto divieto di:

1. occupare posti di ormeggio diversi da quelli individuati dal presente regolamento, ovvero individuati all'occorrenza dal Comandante del Porto;

2. compiere, in banchina, operazioni di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento, senza l'autorizzazione del Comandante del Porto;
3. ormeggiare mediante l'impiego di gavitelli/corpi morti, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Autorità concedente.
4. effettuare manovre lungo le banchine, senza aver ottenuto il previsto nulla-osta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
5. ormeggiare all'imboccatura del bacino di ingresso/uscita, salvo casi eccezionali valutati e disposti dall'Autorità Marittima.

Articolo 11

Obbligo di comunicazione in caso di incidente/avaria

La nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e/o ad altre navi, ovvero riporti avarie che le impediscono di riprendere la navigazione, deve darne immediato avviso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina e rimanere a disposizione al fine di eseguire e gli accertamenti ritenuti opportuni e porre in essere i provvedimenti di competenza.

Dovrà, altresì, essere data pronta comunicazione al medesimo Ufficio Circondariale, di ogni anomalia che dovesse verificarsi a bordo, **anche se non di entità tale** da compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 12

Lavori da effettuarsi a bordo delle navi in sosta in porto

A bordo delle unità ormeggiate lungo le banchine operative, tranne piccoli interventi di ordinaria manutenzione non sono ammessi lavori che:

1. limitino, anche temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza di bordo;
2. comportino l'immobilità delle navi, anche per brevi periodi di tempo, che devono essere sempre pronte a muovere per esigenze di sicurezza portuale;
3. contrastino con la sicurezza delle operazioni portuali/commerciali in atto;
4. richiedano l'uso di fiamma libera, se non preventivamente autorizzati secondo le ordinanze in vigore.

E' comunque vietata la pitturazione fuori bordo e l'utilizzo di materiale atto alla sverniciatura, sia esso ad azione chimica ovvero meccanica.

Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, potranno essere eseguiti a seguito di autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'Autorità Marittima.

Per lo sbarco dei motori è sempre necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.

CAPO III

Disciplina sulle operazioni di idropulitura e sverniciatura, ad azione chimica ovvero meccanica, su tutte le unità

Articolo 13

Campo di applicazione

Le norme del presente Capo si applicano a tutte le operazioni che si effettuano nel porto di Terracina e nelle porzioni di demanio marittimo ricadenti nel Circondario Marittimo di Terracina.

Articolo 14

Svolgimento delle operazioni

Le operazioni di idropulitura e sverniciatura dello scafo delle unità in genere sono consentite esclusivamente all'interno dei cantieri navali, dotati di idonee strutture e/o sistemazioni per la raccolta delle relative acque reflue e del materiale derivante da tali operazioni.

E', pertanto, fatto assoluto divieto di effettuare tali lavori a bordo di navi ormeggiate alle banchine dei porti nonché a bordo di navi alate su aree demaniali marittime pubbliche ricadenti nel Circondario Marittimo di Terracina.

CAPO IV
Norme particolari per le unità da pesca
Articolo 15

Autorizzazione all'ormeggio nel porto

Le unità da pesca che intendano individuare il sorgitore di Terracina quale loro porto principale per lo svolgimento della propria attività, dovranno avanzare apposita istanza, in duplice copia ed in bollo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, sottoscritta dall'Armatore/Comandante, indicando i dati tecnici dell'unità (contenente almeno le seguenti informazioni: nome, numero e porto di iscrizione, armatore/proprietario, lunghezza fuori tutto, pescaggio massimo, banchina richiesta, eventuale periodo richiesto), specificando che la stessa utilizzerà in modo permanente ed esclusivo il porto di Terracina per l'ormeggio ai fini dello svolgimento della attività di pesca.

Le unità da pesca, ai fini del presente capo, si distinguono in due categorie:

a) unità da pesca autorizzate **stabilmente** al riparo nel porto di Terracina;

b) unità da pesca autorizzate **temporaneamente** al riparo nel porto di Terracina.

Rientrano nella categoria **a)** tutte le unità da pesca che, nel corso dell'anno solare, utilizzino in modo permanente ed esclusivo il porto di Terracina quale ormeggio per lo svolgimento della attività di pesca.

Rientrano nella categoria **b)** tutte quelle unità che, per un periodo di tempo limitato, intendano ormeggiare e trovare riparo nel Porto di Terracina per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Vista la limitata disponibilità di banchine ad uso pubblico per l'ormeggio di unità da pesca, l'assegnazione degli ormeggi avverrà dando priorità alle imbarcazioni appartenenti alla categoria **a)**, cui verrà rilasciata un'autorizzazione all'accosto.

Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in favore delle unità appartenenti alla categoria **b)**, viene determinato, compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio rimanenti in seguito all'assegnazione alle unità di cui alla categoria **a)**, tenendo conto della destinazione delle darsene e delle banchine di cui al precedente art.9.

L'autorizzazione per le unità di categoria **a)** sarà rilasciata annualmente previa la presentazione, da parte del Comandante/Armatore dell'unità, dell'apposita istanza entro il 31 dicembre di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra è subordinato al vincolo dell'effettivo svolgimento dell'attività di pesca e di quanto prescritto ai commi successivi.

L'autorizzazione per le unità di categoria **b)** è stabilita dall'Autorità Marittima in relazione alla disponibilità delle banchine ed alle esigenze del traffico portuale e presuppone che, durante il periodo di validità della stessa, l'unità utilizzi in modo permanente ed esclusivo il porto di Terracina quale ormeggio per lo svolgimento della attività di pesca; alla scadenza potrà essere rinnovata, ad istanza dell'interessato, qualora vi sia disponibilità di posti in banchina.

In considerazione della limitata disponibilità di porzioni di demanio marittimo destinate ad uso pubblico, al fine di stilare un ordine di priorità alla sosta all'interno dell'ambito portuale di Terracina, le unità da pesca di categoria a) hanno la precedenza rispetto alle stesse di categoria b); a parità di condizioni costituiscono titolo di precedenza:

1. l'iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
2. l'iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di uffici marittimi ricadenti all'interno della Direzione Marittima di Civitavecchia;
3. l'iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di qualsiasi altro Ufficio marittimo;
4. la data di presentazione della istanza, ovvero, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'utilizzo continuativo nel tempo delle banchine da parte delle unità stabilmente presenti nel porto di Terracina per l'esercizio dell'attività di pesca.

Le unità in possesso delle suddette autorizzazioni sono esonerate dall'espletamento di formalità in ingresso e in uscita dal porto.

Le autorizzazioni possono essere in qualsiasi momento revocate per:

- a. scarso o scorretto utilizzo dell'ormeggio;
- b. perdita dei requisiti previsti, necessari per l'ottenimento;
- c. gravi e ripetute violazioni del Codice della Navigazione, di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione o di tutela dell'ambiente marino;
- d. esigenze di pubblico interesse che ne rendano necessaria la revoca.

Tutte le unità che ormeggiano stabilmente nel porto di Terracina ma che, per loro necessità (lavori, fermo tecnico eseguito in altro porto, etc.), lasciano il porto per un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni devono, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo dalla loro partenza, darne comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Tecnico-Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, nella quale venga indicata la data di presunto rientro.

In mancanza della predetta comunicazione dovrà essere presentata una nuova istanza di assegnazione secondo quanto prescritto ai commi precedenti del presente articolo.

Tutte le altre unità da pesca, interessate allo scalo occasionale nel porto di Terracina, per l'espletamento delle operazioni commerciali, di rifornimento ovvero per l'effettuazione delle formalità di armamento e spedizioni, devono presentare apposita istanza scritta, anche a mezzo fax o e-mail, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo, esclusi i festivi, ed ottenere esplicita autorizzazione dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina che, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di attracco ed impartirà eventuali ulteriori disposizioni. In ogni caso tali unità, prima di entrare in porto, dovranno darne apposita comunicazione alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo sul Canale 16 della banda VHF radiomobile marittima.

Salvo che per fattori contingenti legati alle condizioni meteo-marine, ovvero a problemi tecnici, la permanenza nel porto delle predette unità deve durare il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni suddette e, in ogni caso, non può superare le dodici ore continuative.

Articolo 16

Navi da pesca all'ormeggio

Alle unità in sosta è fatto divieto di lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali.

Fermo restando il divieto di esercitare la pesca prima delle ore 24:00 della domenica o festivo calendariale e, tenuto conto dei tempi di spostamento per raggiungere dal porto le diverse zone di pesca, è fatto obbligo alle unità che effettuano l'attività con sistemi di pesca che prevedono il fermo settimanale e nei giorni festivi, di restare agli ormeggi nel porto di Terracina almeno fino alle ore 23,45 del giorno festivo antecedente quello di ripresa dell'attività di pesca.

Quanto sopra fatti salvi i casi di necessità ed urgenza o qualora previamente autorizzati dall'Autorità Marittima a seguito di motivata istanza.

Articolo 17

Punti di sbarco del pescato

Nel porto di Terracina, tutti i motopescherecci che effettuano operazioni commerciali devono sbarcare il prodotto pescato esclusivamente nel tratto di banchina destinato all'ormeggio di tali unità.

Il trasporto del prodotto pescato, dal punto di sbarco al punto di conferimento, dovrà avvenire:

- a. Per i soli prodotti ittici destinati ai centri d'asta di Terracina autorizzati, mediante carrelli condotti manualmente, conservando i prodotti adeguatamente refrigerati secondo la vigente normativa in materia e coperti da teloni. In tale caso è assolutamente vietato l'utilizzo di qualsiasi auto-moto/veicolo per il traino dei carrelli.
- b. Per i prodotti ittici destinati presso altri operatori commerciali, diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente a mezzo di autoveicoli isotermitici/refrigerati, secondo la vigente normativa in materia.

CAPO V
Disarmo e servizio di guardiania
Articolo 18

Unità in disarmo o in attesa di demolizione

Fermo restando quanto disposto con le Ordinanze in vigore dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, considerata la scarsa presenza di posti di ormeggio nelle banchine ad uso pubblico nel porto di Terracina, il disarmo, ovvero la sosta di unità in attesa di demolizione, è consentito, in un tratto di banchina dedicato, per un periodo non superiore ai 90 (novanta) giorni;

In ogni caso, qualora la banchina impegnata dall'unità in disarmo o in attesa di demolizione dovesse rendersi necessaria per l'ormeggio di altre unità operative, per lo svolgimento di operazioni commerciali, l'armatore dovrà provvedere a lasciare libero l'ormeggio nei tempi indicati dall'Autorità marittima.

Le unità che debbono rimanere in disarmo od in attesa di demolizione per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni dovranno essere alate e posizionate in aree, non demaniali, da individuare a cura del proprietario/armatore e da indicare nell'istanza di disarmo.

Quelle unità che rimarranno in disarmo o comunque inopere per oltre i 90 (novanta) giorni di cui sopra, saranno rimosse ed alate d'ufficio, a spese dell'interessato, per il mantenimento a secco a titolo oneroso. Tale limite temporale può essere superato solo dalle unità di cui al precedente art.15, nel caso di eventuali periodi di fermo, normativamente disciplinati, superiori al predetto termine.

Durante il disarmo il responsabile delle unità dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania.

Articolo 19
Servizio di guardiania

Nel porto di Terracina il servizio di guardianaggio è obbligatorio a bordo delle unità navali, ivi compresi i galleggianti, in disarmo con le modalità previste dalle Ordinanze in vigore dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

Le predette norme non riguardano, in quanto non applicabili, i proprietari delle unità da diporto utilizzate a scopo ricreativo non equipaggiate con personale marittimo, i quali sono, comunque, tenuti periodicamente ad effettuare ispezioni mirate a verificare le condizioni delle medesime unità e lo stato degli ormeggi, soprattutto in vista ovvero a seguito di particolari ed avverse condizioni meteo-marine.

TITOLO II

Disciplina delle operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Terracina (bunkeraggi)

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 20

Generalità

Nel porto di Terracina le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi aventi punto di infiammabilità uguale o superiore ai 65°C (determinato in vaso chiuso) ed olii lubrificanti possono essere effettuate:

- a) a mezzo autocisterna;
- b) a mezzo distributori automatici fissi esistenti lungo le banchine.

Le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore ai 65°C (determinato in vaso chiuso) possono essere effettuate esclusivamente a mezzo distributori fissi esistenti lungo le banchine.

Chiunque intenda esercitare il servizio di bunkeraggio di cui al comma 2 lettera a) deve aver presentato denuncia di inizio attività ex art. 68 C.N. alla Capitaneria di Porto di Gaeta.

Chiunque intenda esercitare servizio di bunkeraggio di cui al comma 2 punto b) deve essere munito di regolare concessione demaniale marittima, rilasciata dall'autorità competente.

Articolo 21

Prescrizioni comuni

Le operazioni di bunkeraggio non potranno essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche elettriche atmosferiche e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

I rifornimenti dovranno avvenire di massima durante le ore diurne; nel caso di operazioni effettuate anche nelle ore notturne la zona dovrà essere adeguatamente illuminata. L'impianto elettrico dell'unità rifornita dovrà essere rispondente alla legge n. 186/68.

I rifornimenti non potranno essere eseguiti in concomitanza con lo svolgimento di altre operazioni commerciali o di lavori a bordo che possano generare fonti di calore o scintille.

Le navi maggiori, intente nelle operazioni, dovranno tenere a riva la bandiera (B) del Codice Internazionale dei Segnali ovvero una luce rossa per il periodo notturno o in caso di scarsa visibilità.

Tutte le unità che si trovano a navigare nella zona di mare prossima a quella interessata alle operazioni di bunkeraggio, devono manovrare con cautela procedendo a lento moto onde evitare che il fenomeno del moto ondoso possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Durante lo svolgimento delle operazioni, a cura del comandante dell'unità, deve essere predisposto un regolare e continuo servizio di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere sempre tenuti efficienti e pronti all'uso i mezzi antincendio tra i quali, in particolare, un secchio di sabbia.

Durante le operazioni di rifornimento le unità devono essere circondate da panne galleggianti, costruite e certificate secondo le norme in vigore, atte a contenere eventuali fenomeni di sversamento in mare, al fine di limitare eventuali ipotesi di inquinamento.

Prima dell'inizio e durante le operazioni di rifornimento il comandante della nave e gli addetti agli impianti di erogazione del combustibile dovranno verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito da iridescenze e/o qualsiasi fenomeno riconducibile ad un eventuale sversamento di carburante.

Qualora si verificassero fuoriuscite, eventi dannosi o situazioni di pericolo, il Comandante della nave e gli addetti al rifornimento debbono immediatamente sospendere le operazioni di rifornimento ed informare tempestivamente l'Autorità Marittima, che provvederà a richiedere di porre in essere tutti quei provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze.

Sono comunque a carico del fornitore del servizio o della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione delle operazioni disposte dall'Autorità Marittima per la bonifica della zona inquinata.

Articolo 22

Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, collaudate all'atto della fornitura e controllate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo n. 105 del 21.09.2000. Il controllo annuale, dovrà essere annotato su un apposito registro tenuto dall'esercente dell'impianto e mostrato a richiesta dell'Autorità Marittima.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sulla quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 03.05.1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:

- a) massima pressione di esercizio;
- b) massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);
- c) prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- d) data e pressione di collaudo;
- e) ente tecnico che ha effettuato il collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette.

Non è consentito l'utilizzo di tubazioni/manichette adibite anche solo parzialmente alla movimentazione di prodotti petroliferi con punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, inferiore od uguale a 65°C.

CAPO II
Bunkeraggio a mezzo autocisterna
Articolo 23
Prescrizioni

Il rifornimento di olii combustibili a mezzo autocisterna, è autorizzato esclusivamente alle navi ormeggiate alla radice del Molo Gregoriano.

Le operazioni di rifornimento di combustibile a mezzo autocisterna potranno essere eseguite solo dopo il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) prima di dare inizio alle operazioni di bunkeraggio deve essere assicurata sul posto la presenza di un apposito servizio di vigilanza antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero di Guardia Fuochi abilitati, con un numero minimo di due unità. Per operazioni di particolare complessità, potrà essere sentita la Commissione locale ex. Art 48 del Regolamento Codice della Navigazione, al fine di adottare criteri diversi di composizione della squadra;
- b) qualora i servizi di sorveglianza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la squadra dovrà essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, in tempo utile e secondo le modalità prescritte dall'ente, al fine di ricevere, antecedentemente alla data in cui il servizio dovrà essere espletato, le previste autorizzazioni/determinazioni. Qualora la sorveglianza sia espletata da una Guardia Fuochi abilitata, anche questa deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichetta di idonea lunghezza con boccalini dotati di getto a pioggia e dotata delle attrezzature e del materiale necessario per estinguere un eventuale principio di incendio;
- c) la quantità massima di prodotto erogabile non potrà essere superiore alle 30 tonnellate per singola operazione;
- d) le autocisterne ed i rimorchi dovranno essere dotate di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per il trasporto su strada di prodotti infiammabili, nonché di tutte le attrezzature e dotazioni antincendio previste dalla normativa vigente per le operazioni di travaso di combustibili;
- e) in caso di rifornimento con più autocisterne, ciascuna di esse, con eventuale rimorchio, dovrà entrare all'interno degli ambiti portuali, nell'orario apposto sulla relativa autorizzazione ed in ogni caso mai prima che siano ultimate le operazioni di rifornimento e la precedente autocisterna sia uscita dal porto; le autocisterne devono sostare sottobordo alla nave, una per volta, e dovranno uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento che, in ogni caso, non potrà operarsi contemporaneamente dal rimorchio;
- f) le manichette impiegate per il rifornimento dovranno essere in ottimo stato di conservazione, di adeguata lunghezza e con innesti a perfetta tenuta stagna;
- g) il conducente dell'autocisterna dovrà sempre rimanere sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto a intervenire con immediatezza in caso di necessità;
- h) tutti gli scarichi dei fumi di bordo, compresi quelli di cucina, ed i motori dovranno essere provvisti di reti parascintille, i motori dovranno essere spenti ed a bordo dovrà essere assolutamente VIETATO FUMARE, tenere fiamme accese, compiere operazioni che possono dar luogo a scintille ed incendi;

- i) tra la nave e l'autocisterna dovrà essere stabilita l'equipollenza elettrica, attraverso idonei collegamenti di massa;
- j) l'operazione dovrà avvenire sotto il diretto controllo del comandante della nave o da un ufficiale all'uopo designato;
- k) nel caso di rifornimento di gasolio, per un raggio non inferiore ai 25(venticinque) metri dalla zona del rifornimento, a terra ed in mare, per tutta la durata dello stesso, non dovranno essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o comunque che possano generare scintille o fonti di calore; nel caso il prodotto oggetto dell'operazione di bunkeraggio sia diverso dal gasolio, la distanza di sicurezza verrà stabilita di volta in volta ed indicata nel provvedimento autorizzativo;
- l) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte per un raggio di mt. 25 non dovranno essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee, la zona interessata dovrà essere opportunamente transennata a cura del richiedente l'autorizzazione al bunkeraggio e segnalata con cartelli indicanti: "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- m) nei pressi delle manichette impiegate nel rifornimento dovranno essere collocati, a cura della ditta fornitrice del bunker, un estintore a schiuma carrellato di almeno 50 Kg ovvero almeno n. 2 estintori a schiuma o a polvere, della capacità non inferiore a litri 12 ciascuno ed un contenitore di sabbia umida con attrezzi per lo spargimento della sabbia stessa;
- n) gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenute in posizione di chiusura.

Il rifornimento di olii lubrificanti a mezzo di autocisterne è subordinato alle stesse prescrizioni del rifornimento di combustibili. Il servizio di vigilanza antincendio, in questo caso, può essere assicurato da idoneo personale di bordo.

Articolo 24

Istanza autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autocisterna

La richiesta di autorizzazione ad effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo autocisterna deve essere avanzata, in doppia copia ed in bollo, a questa Autorità marittima dal Comando della nave che intende eseguire il bunkeraggio, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'orario previsto per l'inizio delle operazioni.

La richiesta deve contenere nome, bandiera, stazza lorda, nominativo internazionale, quantità e qualità del prodotto da imbarcare, indicazione della banchina presso la quale dovrà essere effettuata l'operazione, nonché l'espressa dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme contenute nel presente Ordinanza ed una dichiarazione attestante che i mezzi e le sistemazione antincendio ed antinquinamento siano in perfetta efficienza e che l'apparato di propulsione dell'unità è pronto per l'eventuale manovra.

Alla predetta richiesta deve essere allegata la dichiarazione della ditta fornitrice del prodotto, in ordine alla conoscenza delle norme contenute nel presente provvedimento, nonché copia dell'istanza avanzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e relativa disponibilità all'effettuazione del servizio di vigilanza antincendio per la data prevista, ovvero alla ditta autorizzata, se presente, a svolgere il servizio integrativo antincendio (Guardia fuochi), nonché la disponibilità, da parte degli interessati all'operazione, di fornire la loro opera in caso di necessità.

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, provvederà a rilasciare la richiesta autorizzazione, ponendo le eventuali prescrizioni che, riferite alle diverse situazioni, avranno l'obiettivo di assicurare la pubblica incolumità nonché il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali.

CAPO III

Bunkeraggio a mezzo distributore fisso

Articolo 25

Certificazione tecnica dei distributori fissi

Fermo restando il possesso della concessione demaniale marittima di cui al precedente articolo 20, gli impianti fissi di distribuzione carburanti non potranno essere posti in esercizio o proseguire nell'attività se non siano in possesso dei certificati di collaudo iniziale e di ispezione triennale di cui agli articoli 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, in regolare corso di validità.

Articolo 26

Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo distributori fissi

Le operazioni di rifornimento presso i distributori di banchina potranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i distributori dovranno essere muniti di un sistema di recupero dei vapori approvato dal Ministero degli Interni in ottemperanza al D.M. 31.07.1934;
- b) le manichette dovranno essere integre e sempre in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni l'addetto al distributore dovrà tenere pronti all'uso i mezzi di estinzione incendi in dotazione;
- d) l'unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte con i motori di propulsione e qualsiasi altro motore, non dotato di parascintille allo scarico, spenti;
- e) l'unità rifornita dovrà ormeggiare affiancata alla banchina;
- f) l'equipaggio dovrà in qualsiasi momento essere pronto ad eseguire eventuali manovre di emergenza per il movimento dell'unità dalla banchina;
- g) presso il punto di distribuzione dovrà essere ben esposta idonea segnaletica recante il "DIVIETO DI FUMARE";
- h) Gli addetti ai distributori automatici devono accertarsi che persone estranee non si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
- i) durante le operazioni di rifornimento è fatto obbligo al Comandante dell'unità di ventilare il locale motore ed il vano in cui sono installati i serbatoi, sia prima che dopo l'operazione;
- j) il Comandante dell'unità rifornita ha l'obbligo di vietare di fumare a chiunque si trovi a bordo;
- k) l'erogazione non deve essere effettuata a più unità contemporaneamente;
- l) per un raggio di metri 25(venticinque) dalla zona del rifornimento, a terra ed in mare, per tutta la durata dello stesso, non dovranno essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o comunque che possano generare scintille o calore;

- m) gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenute in posizione di chiusura.

Articolo 27

Dotazione dei distributori

Ciascun distributore deve essere dotato di:

- a) scritta appariscente "VIETATO FUMARE", ben visibile;
- b) dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione degli incendi, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed altre eventualmente prescritte dalla locale Commissione di cui all'articolo 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- c) n° 2 (due) buglioli di sabbia umida da kg. 20(venti) ciascuno;
- d) recipienti idonei per la raccolta dei piccoli quantitativi di carburante eventualmente fuoriusciti dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole;
- e) 5 (cinque) di sacchetti di sabbia;
- f) "panne galleggianti" di lunghezza idonea a circoscrivere l'intera unità durante l'operazione di rifornimento per contenere l'eventuale sversamento di idrocarburi;
- g) un congruo numero di panni oleoassorbenti, di tipo approvato, atti ad assorbire almeno 200 litri di idrocarburi e relative attrezzature di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate;
- h) apposito cartello riportante il recapito telefonico ove è prontamente reperibile il responsabile/custode delle dotazioni antinquinamento durante il periodo di chiusura, nonché i numeri di emergenza dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità Marittima.

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autocisterne, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche/integrazioni.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 28

Esenzioni

Il presente titolo non si applica alle unità navali militari ed in servizio di polizia, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.

Articolo 29

Norme finali

Ferma restando la responsabilità del Comando di Bordo e della ditta fornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte dal presente Regolamento, l'Autorità Marittima si riserva, in presenza di particolari fattispecie, ogni più ampia facoltà di richiedere l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi e degli inquinamenti del mare durante le operazioni di bunkeraggio.

TITOLO III
Disciplina delle operazioni di alaggio e varo di unità
CAPO I

DISCIPLINA DELL'ALAGGIO E DEL VARO

Articolo 30

Generalità

Nell'ambito del porto Terracina, negli spazi destinati alla pubblica fruizione, l'alaggio e/o il varo di unità navali avvengono nel rispetto e con le modalità previste dal presente titolo.

Articolo 31

Individuazione banchine

Nel Porto di Terracina non sono presenti banchine libere, ove individuare spazi riservati stabilmente alle operazioni di alaggio/varo. Tali operazioni possono, quindi, essere effettuate esclusivamente presso le seguenti banchine:

- a) **Banchina Nord**, a mezzo di autogrù, per un tratto di lunghezza di metri 25,00, limitato e compreso dal guardrail più esterno posto a circa 60 metri dal fanale verde a luce fissa del canale navigabile. Essendo tale tratto stabilmente occupato dalle unità da pesca ivi ormeggiate, le operazioni di varo e alaggio potranno essere effettuate esclusivamente in caso di mancato utilizzo della porzione di banchina da parte delle unità autorizzate, ovvero qualora intente in operazioni di pesca. In caso di fermo, normativamente disciplinato, e quindi di occupazione fissa e prolungata nel tempo, potrà essere disposto, da parte di questo Comando, il movimento delle navi in sosta per consentire lo svolgimento delle operazioni di cui sopra;
- b) **Banchina Sud**, utilizzando l'apposito scivolo di alaggio e varo posto all'interno della Vecchia Darsena e denominato "ex-SEP", esclusivamente per unità poste sugli appositi carrelli. In ogni caso al termine delle operazioni di alaggio/varo lo scalo e la porzione di banchina retrostante non potrà essere occupata da alcun natante, veicolo e/o carrello lasciati in sosta.

Per le operazione di alaggio/varo effettuate con autogru che coinvolgano unità che, nel complesso dei pesi superino le 20 tonnellate, dovrà essere presentata, a cura della società, ovvero proprietario/armatore che intende effettuare l'operazione:

- a) Apposita istanza di alaggio/varo ed eventuale ormeggio dell'unità varata;
- b) Certificazione, da parte di un tecnico qualificato, dalla quale si evinca che i carichi totali di autogru e unità, opportunamente ripartiti, non compromettano la staticità della banchina, delle strutture portuali e del manto stradale.

Per le operazione di alaggio/varo effettuate con autogru/carrello che coinvolgano unità che, nel complesso dei pesi non superino le 20 tonnellate, dovrà essere presentata, a cura della società, ovvero proprietario/armatore che intende effettuare l'operazione una comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, allegando i documenti personali/societari e dell'unità.

Articolo 32

Ditte autorizzazione all'esercizio

Nel porto di Terracina, l'esercizio delle autogrù e degli altri mezzi di sollevamento destinati all'alaggio, varo e movimentazione a terra delle unità navali può essere esercitata esclusivamente dalle ditte che abbiano presentato la denuncia di inizio attività per l'anno in corso, ex. art. 68 Cod. Nav., ai sensi dell'Ordinanza vigente del Capo del Compartimento di Gaeta.

Copia della predetta denuncia dovrà essere presentata anche a questo Ufficio Circondariale Marittimo allegando la seguente documentazione:

- a) copia del certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica della competente A.R.P.A. ai fini della prevenzione antinfortunistica;
- b) elenco completo dei mezzi da impiegare;
- c) elenco completo dei dati anagrafici dei dipendenti impiegati per l'attività in parola;
- d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie (in visione).

A norma della sopra menzionata ordinanza della Capitaneria di Porto di Gaeta, chi risulta in regola con gli adempimenti ivi previsti, può esercitare l'attività senza ulteriori autorizzazioni dell'Autorità Marittima.

Articolo 33

Presentazione dell'istanza di alaggio/varo

L'esecuzione delle operazioni di alaggio/varo di cui al precedente art. 31 è subordinata alla preventiva presentazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, con almeno 15 gg. di anticipo, di una nota di informazione, in duplice marca da bollo, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante. Detta nota deve essere presentata con un anticipo di 48 ore solo nel caso in cui le operazioni di alaggio/varo interessino le unità di cui al precedente art. 31 comma 3.

L'autorità Marittima, esaminata la nota informativa e verificato che non vi siano motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione indicata, restituirà una copia della nota munita del proprio visto.

Le formalità di cui al precedente comma 1 devono essere espletate dalla ditta incaricata e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da questo espressamente delegata; in tal caso la delega in originale deve essere depositata presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, fornendo i dati completi dell'unità, del delegato e del delegante.

Con l'apposizione del visto, l'Autorità marittima può indicare una diversa area portuale presso cui effettuare l'operazione richiesta, nonché i limiti orari per l'esecuzione della stessa ed ogni ulteriore eventuale prescrizione ritenuta necessaria al fine di garantire la sicurezza del porto ed il regolare svolgimento di ogni altra concomitante operazione/attività portuale.

Le operazioni potranno essere svolte solamente da una delle ditte autorizzate ai sensi del precedente articolo 32 che abbiano presentato la documentazione prevista, con l'impiego dei mezzi e personale indicato nella comunicazione di inizio attività.

Nel caso in cui, per motivi di ingombro, risulti necessario smontare tratti di segnaletica stradale, barre di ingresso al porto, recinzioni metalliche dello scalo di alaggio/varo, il richiedente dovrà richiedere specifica autorizzazione, in duplice copia in bollo da presentare

all'Ente Gestore, accollandosi l'onere di rimettere in pristino stato quanto modificato e di risarcire eventuali danni.

In casi eccezionali il Comandante del Porto può autorizzare l'effettuazione di singole operazioni di varo e/o alaggio da parte di ditte che non hanno presentato alla Capitaneria di Porto di Gaeta la comunicazione di inizio/proieguo attività, previa presentazione di istanza in bollo ed in duplice copia, completa della documentazione di cui al precedente art. 32 relativa al mezzo che si intende impiegare e del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81, inerente l'intero ciclo delle operazioni.

Articolo 34

Modalità di esecuzione delle operazioni

E' fatto obbligo alle ditte autorizzate e ai conducenti delle autogrù di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato effettuare le operazioni di cui al presente Regolamento in banchine diverse da quella indicata nella nota di informazione e senza il preventivo visto dell'Autorità Marittima, da esibire, a richiesta, agli organi di polizia;
- b) la ditta incaricata dovrà predisporre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81 ed inerente l'intero ciclo delle operazioni, da esibire a richiesta degli organi di polizia;
- c) il carico totale da scaricare sulla pavimentazione delle banchine dovrà essere ripartito in modo conforme alle prescrizioni e nei limiti previsti dalla dichiarazione di cui alla lettera b) del precedente art. 31 comma 2;
- d) le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogrù dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio di banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad almeno 5 (cinque) metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio;
- e) le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 20 (venti) dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
- f) le operazioni di alaggio e varo devono avvenire in ore diurne, con assenza di vento e di moto ondoso;
- g) l'unità da alare/varare non deve presentare sporgenze od ingombri ed a bordo non debbono essere presenti persone;
- h) al termine delle operazioni, la banchina dovrà essere lasciata sgombra ed il responsabile delle operazioni dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia della stessa; una volta varate le unità dovranno lasciare immediatamente libera la banchina mentre quelle alate così come eventuali carrelli di rimorchio e simili non potranno rimanere in ambito portuale oltre un'ora dall'avvenuta operazione;
- i) il responsabile delle operazioni dovrà provvedere a delimitare l'area delle operazioni per un raggio non inferiore a metri 20 dal punto di intervento, con barriere mobili e/o paletti di delimitazione e/o coni segnaletici;
- j) Il responsabile delle operazioni dovrà predisporre per l'intera durata delle operazioni un servizio di vigilanza per verificare che nelle vicinanze (almeno venti metri) dall'area del varo/alaggio non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessate alle operazioni in corso.

Articolo 35

Spostamenti in ambito portuale

Durante gli spostamenti in ambito portuale le autogrù dovranno attenersi alle previste norme di cui al vigente Codice della strada (Trasporti Eccezionali); in particolare:

- a) essere muniti di luci lampeggianti gialle sui due lati;
- b) procedere a lento moto (quando recano carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);
- c) durante tali spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno una persona di scorta munita di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza e per impedire che persone si avvicinino all'autogrù e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli.

Articolo 36

Comportamento di conducenti di altri veicoli

Fermo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, i conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite, tramite le bandiere rosse di cui al precedente articolo, dagli assistenti delle autogrù ed a rispettare eventuali segnali di arresto al fine di consentire la regolare movimentazione delle unità.

Articolo 37

Obbligo di segnalazione danni strutture portuali

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i responsabili delle operazioni della ditta incaricata ed i conducenti delle autogrù sono tenute ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina in caso di danni arrecati ad opere ovvero a strutture portuali o viarie, genericamente intese.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI SUI RIFIUTI, MERCI E MATERIALI

Articolo 38

Divieto di abbandono di rifiuti

In tutta l'area portuale è vietato l'abbandono di rifiuti in genere, nonché di ogni materiale che possa provocare inquinamento del suolo e delle acque marine.

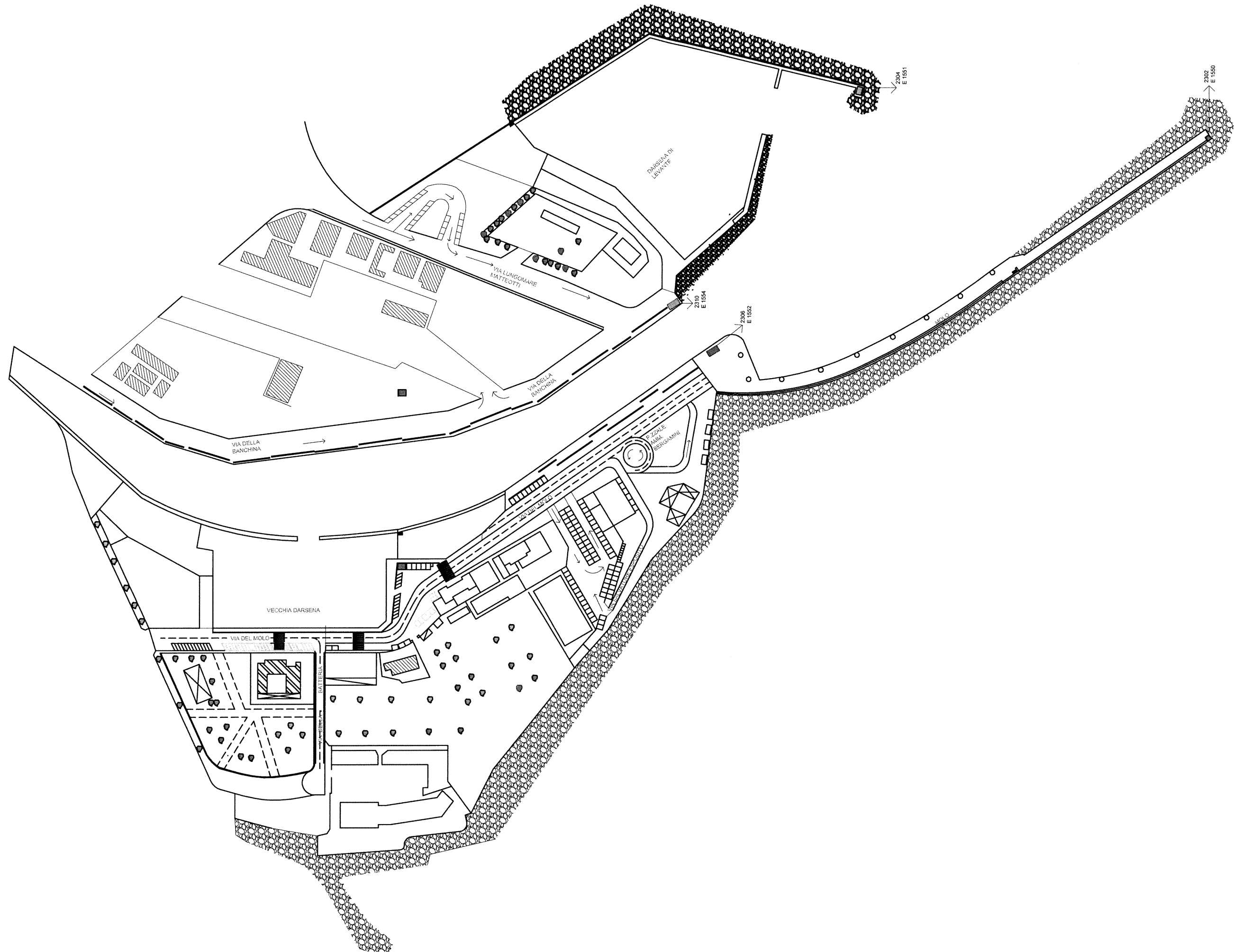
E' altresì vietato l'abbandono di unità e/o veicoli in genere.

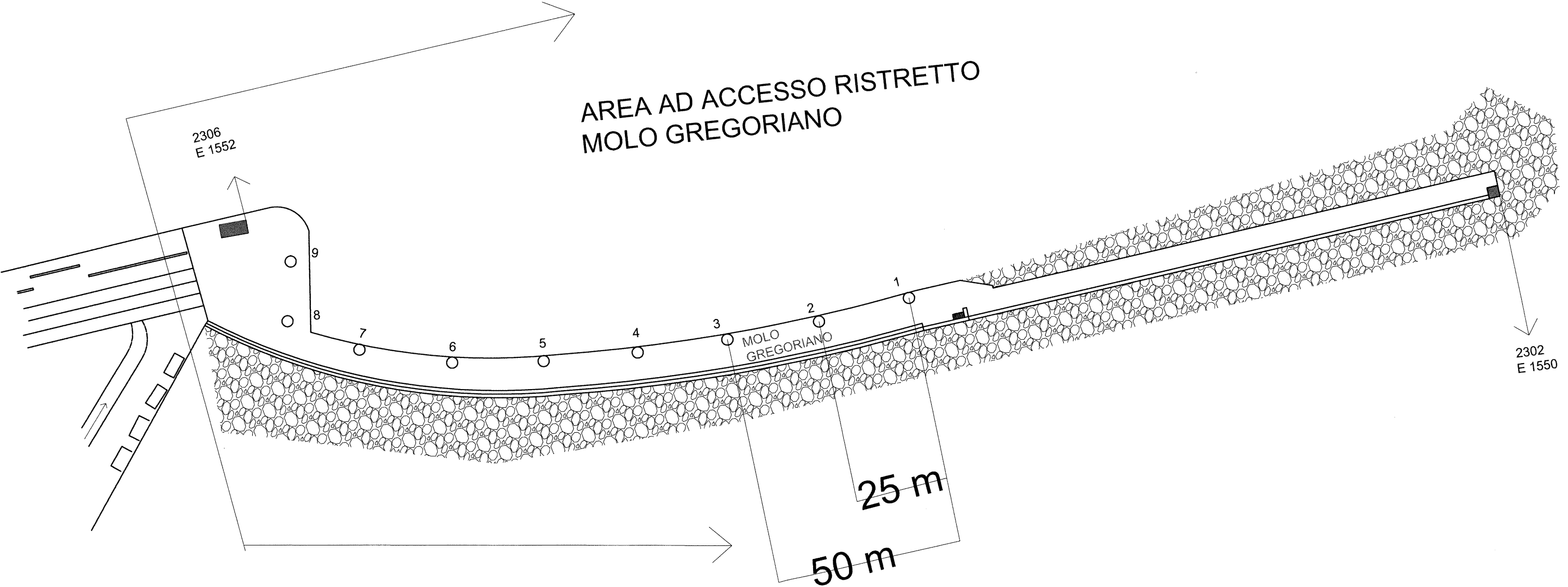
Articolo 39

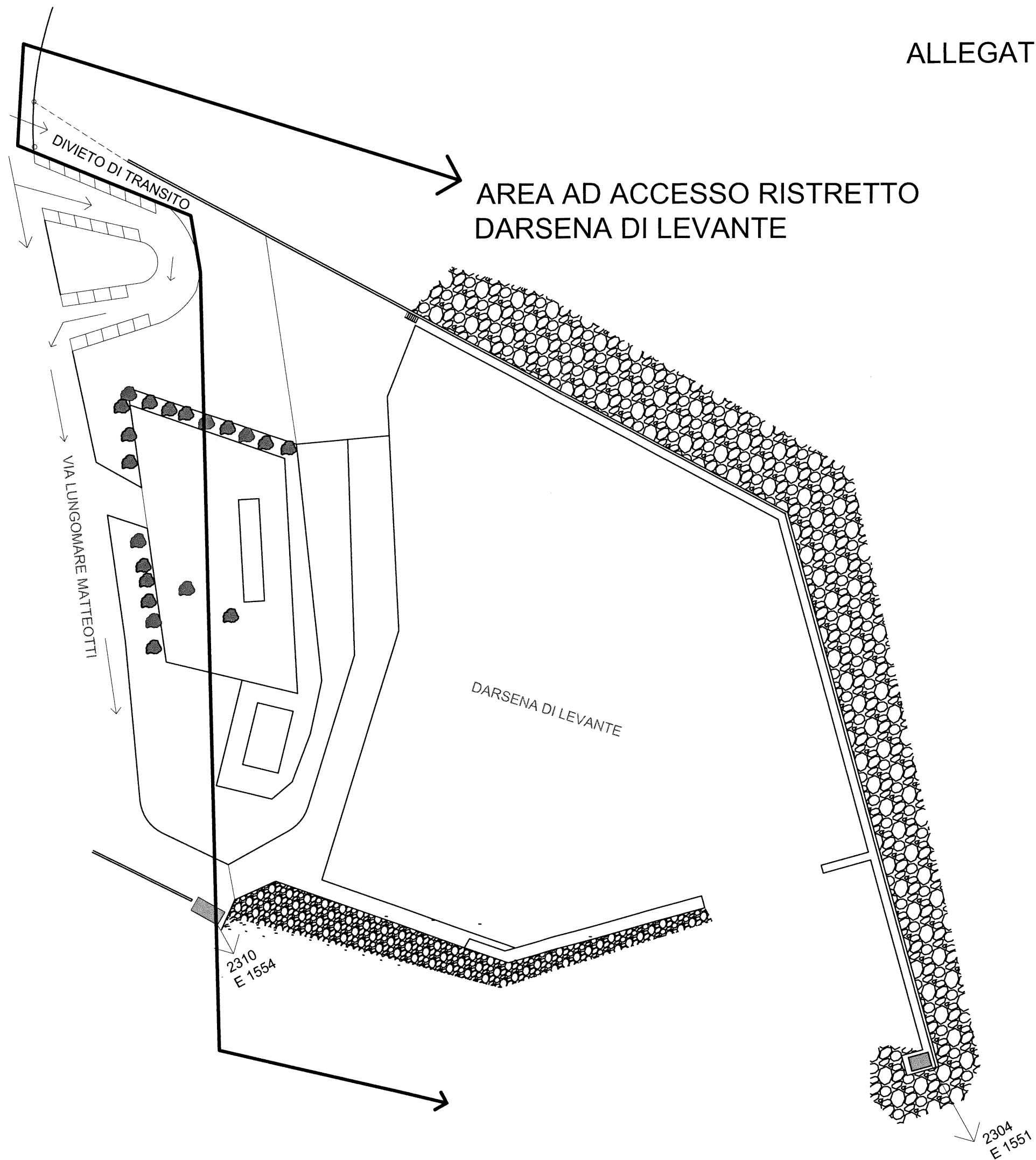
Divieto di deposito merci e materiali

Stante l'assenza di aree idonee, in tutto l'ambito portuale è fatto assoluto divieto di depositare qualsiasi tipologia di merce e/o materiale destinato a bordo delle unità navali, ovvero destinato ad altri usi, senza la preventiva formale autorizzazione del Comandante del Porto che ne stabilisca i tempi e le modalità di deposito.

ALLEGATO 1







AREA AD ACCESSO RISTRETTO "VECCHIA DARSENA"

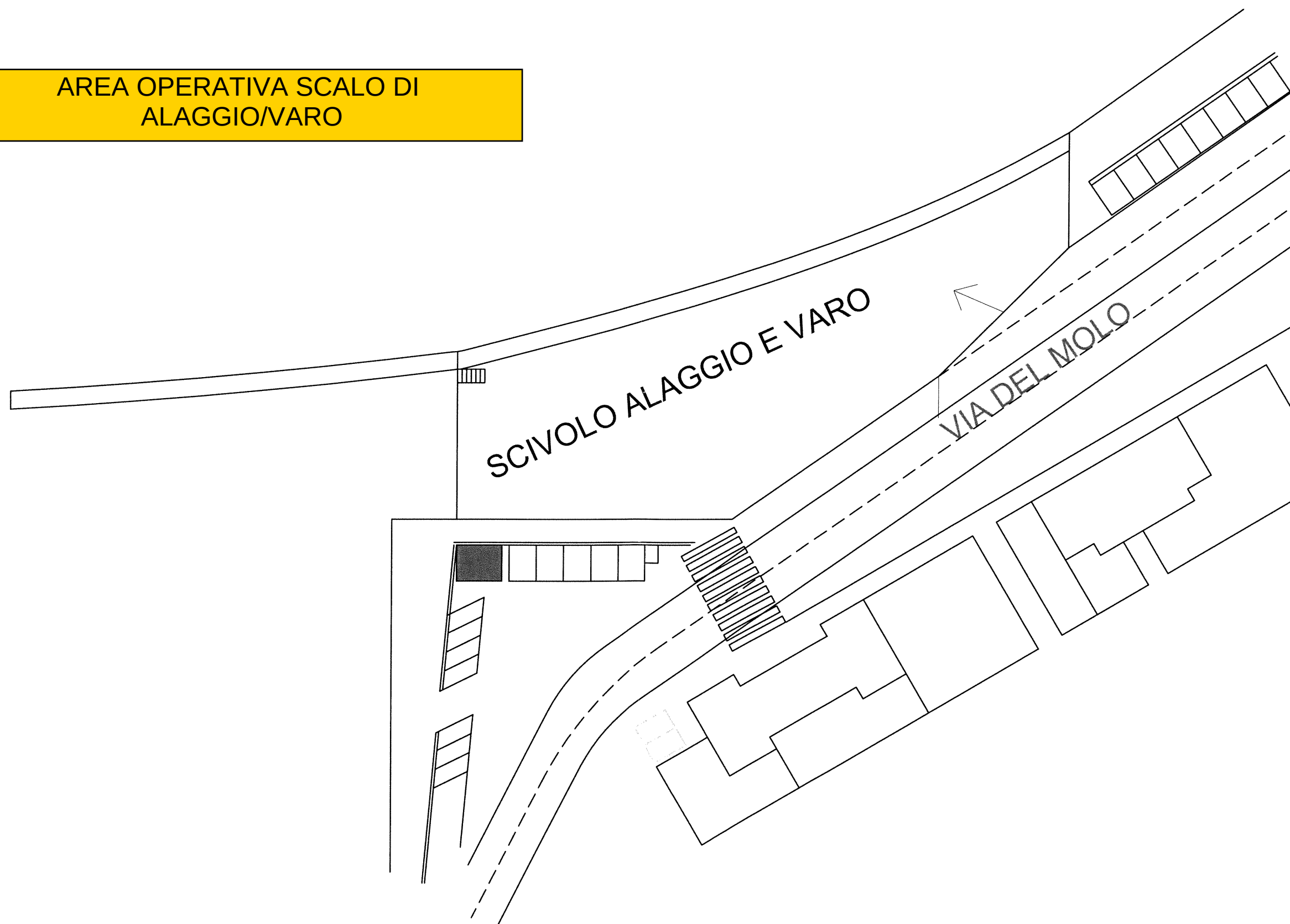


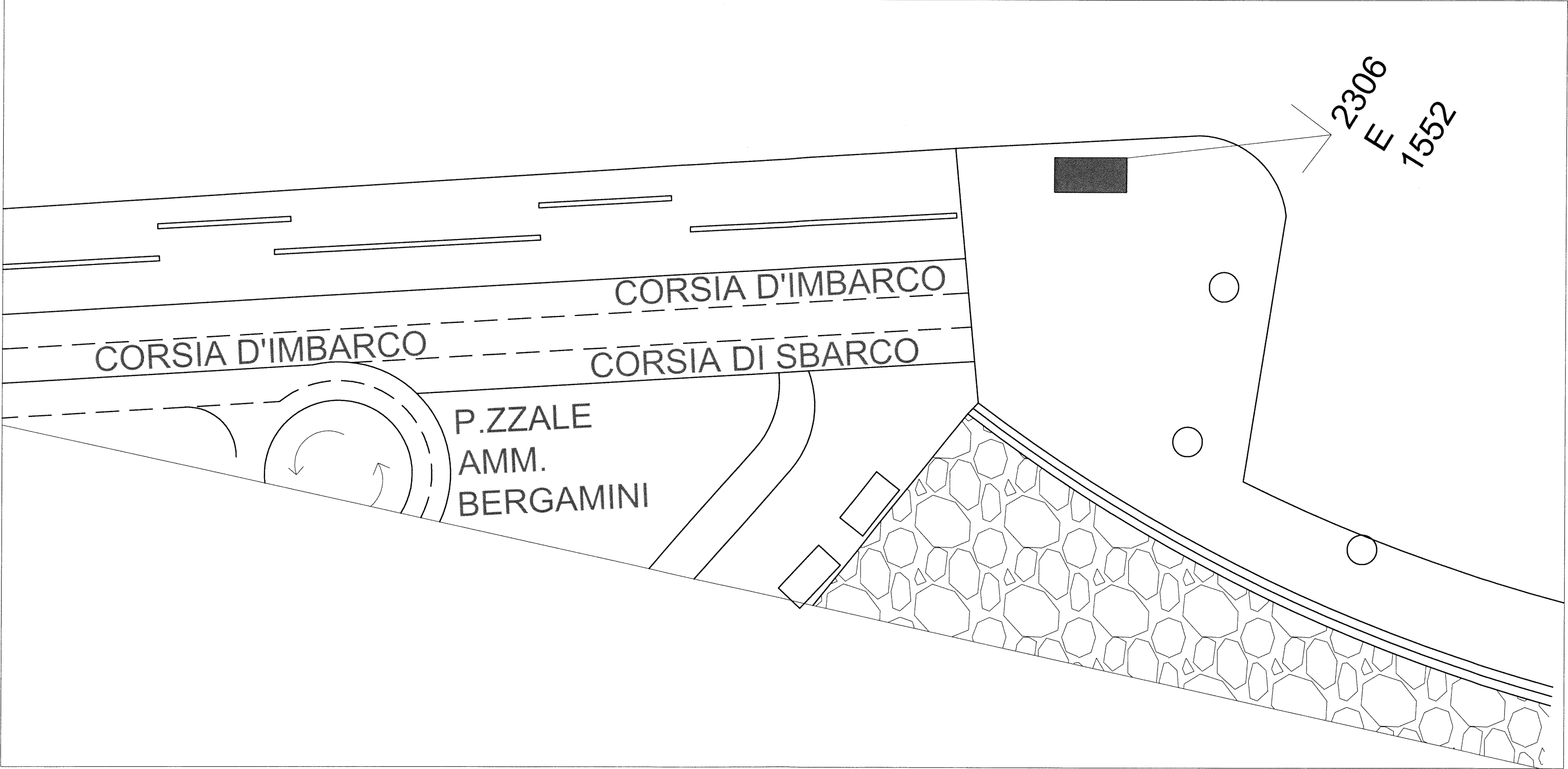
LA LUNGOMARE
MATTEOTTI

Area Operativa
Banchina Nord

2310

AREA OPERATIVA SCALO DI
ALAGGIO/VARO





All' Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

ISTANZA PER ORMEGGIO UNITÀ DA DIPORTO PRESSO LE BANCHINE RISERVATE ALLA PESCA

Il sottoscritto _____ in qualità di proprietario dell'unità da diporto denominata* _____, bandiera _____ iscritta al n °* _____ di _____, lunghezza _____ larghezza _____ pescaggio _____ massimo _____, materiale di costruzione _____ -armatore* _____;

CHIEDE

a codesto Ufficio l'autorizzazione all'ormeggio alla banchina Nord/Sud* del porto di Terracina dal _____ al _____,

DICHIARA

Di essere a conoscenza di quanto prescritto nel Regolamento del Porto di Terracina approvato con l'Ordinanza N. 34/2017

ALLEGA

- Copia conforme del documento d'identità;
- Copia conforme all'originale del Certificato di potenza/licenza di navigazione*;
- Copia conforme del certificato assicurativo in corso di validità;
- Nominativo del responsabile da contattare in caso di emergenza _____;
- Recapito telefonico del responsabile _____;
- Fotografie dei quattro lati dell'unità.

Terracina,

il richiedente**
_____**SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA MARITTIMA PER IL VISTO**

VISTO:

TIMBRO

IL NOSTROMO DEL PORTO

* barrare la voce che non interessa

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

ISTANZA PER ORMEGGIO UNITÀ DA DIPORTO PRESSO LA BANCHINA AL TRANSITO

Il sottoscritto _____ in qualità di proprietario dell'unità da diporto denominata* _____, bandiera _____ iscritta al n °* _____ di _____, lunghezza _____ larghezza _____ pescaggio _____ massimo _____, materiale di costruzione _____ -armatore* _____;

CHIEDE

a codesto Ufficio l'autorizzazione all'ormeggio per le unità da diporto in transito presso il tratto di banchina disponibile al Molo Gregoriano del porto di Terracina dal _____ al _____, (massimo 72 ore)

DICHIARA

Di essere a conoscenza di quanto prescritto nel Regolamento del Porto di Terracina approvato con l'Ordinanza N. 34/2017

ALLEGA

- Copia del documento d'identità/titolo abilitativo*;
- Copia all'originale del Certificato di potenza/licenza di navigazione*;
- Copia del certificato assicurativo in corso di validità;
- N.1 marca da bollo della corrente valuta;
- Nominativo del responsabile da contattare in caso di emergenza _____;
- Recapito telefonico del responsabile _____;
- Nominativi e dati delle persone a bordo:

Terracina,

il richiedente**

* barrare la voce che non interessa

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA MARITTIMA PER IL VISTO		
VISTO:	TIMBRO	IL NOSTROMO DEL PORTO

* barrare la voce che non interessa

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

**ISTANZA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU UNITÀ DA PESCA ORMEGGIATE
IN BANCHINA**

Il sottoscritto _____ in qualità di comandante/armatore della M/N
denominata _____, bandiera _____ iscritta al n ° _____ di _____,
lunghezza _____ larghezza _____ pescaggio massimo _____, materiale di
costruzione _____ -armatore _____, recapito
telefonico _____;

CHIEDE

a codesto Ufficio l'autorizzazione ad effettuare lavori di ordinaria manutenzione in banchina dal
_____ al _____. In tale periodo verranno eseguiti i seguenti lavori:

Allega n. 1 marca da bollo della valuta corrente.

DICHIARA

- la ditta incaricata dei lavori è (in caso di più ditte indicare la ditta capo commessa designata dall'armatore/comandante) _____;
- che i lavori immobilizzano/non immobilizzano* la nave;
- che i lavori comportano/non comportano* modifiche al progetto originale dello scafo;
- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 272/99 e di cui al Regolamento del Porto di Terracina approvato con Ord. N. 34/2017;
- il volume dello scafo interessato ai lavori non presenta pericoli in relazione all'esecuzione dei lavori programmati e sono state effettuate le operazioni di bonifica necessarie all'esecuzione dei medesimi.

Terracina,

il richiedente**

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA INCARICATA/CAPO COMMESSA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della
ditta _____

DICHIARA:

- il responsabile tecnico dei lavori a bordo è: _____;
- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 272/99 e di cui al Regolamento del Porto di Terracina approvato con Ord. N. 34/2017;

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

- di aver predisposto il documento di sicurezza in conformità al D. Lgs. 272/99 ed al D. Lgs.81/08, che è stato/ sarà inviato* alla A.S.U.R. Lazio;
- che le fasi lavorative richiederanno/non richiederanno* l'uso di fiamma, per il quale si provvederà a richiedere la preventiva autorizzazione*;
- di aver concertato con il comandante/armatore* dell'unità ogni utile azione e scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori.

Si allega:

1. documento di sicurezza, redatto in conformità all'art.38 del D. Lgs. 272/99 ed al D. Lgs. 81/08;
2. progetto dell'intervento (in caso di modifiche al progetto originario dello scafo) vistato dall'ente tecnico.

Terracina,

Titolare dell'impresa **

Il sottoscritto _____ in qualità di responsabile tecnico dei lavori, preso atto dell'istanza di cui sopra, si impegna a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di buona tecnica, nonché le prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Terracina,

il responsabile dei lavori **

* barrare la voce che non interessa.

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

**ISTANZA PER L'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA PESCA NEL PORTO DI TERRACINA –
ANNO _____**

Il sottoscritto _____ in qualità di comandante/armatore della M/N
denominata _____, bandiera _____ iscritta al n ° _____ di _____,
lunghezza _____ larghezza _____ pescaggio _____, materiale di
costruzione _____ -armatore _____, recapito
telefonico _____;

CHIEDE

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo l'autorizzazione ad effettuare l'ormeggio presso la banchina
Nord/Sud/Darsena di Levante/Vecchia Darsena* del Porto di Terracina, in maniera:

- a. Stabile (categoria A) ;
- b. Temporanea (categoria B);
- c. Dal _____ al _____.

Allega n. 1 marca da bollo della valuta corrente.

DICHIARA

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dal Regolamento del Porto di Terracina approvato con
l'Ordinanza N. 34/2017.

Terracina,

il richiedente**

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA MARITTIMA PER IL VISTO

VISTO:

IL NOSTROMO DEL PORTO

TIMBRO

* barrare la voce che non interessa

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Oggetto: nota di informazione operazione varo/alaggio unità a mezzo autogrù.

Il sottoscritto _____ in _____ qualità _____ di _____ della ditta _____ con sede a _____ in via _____ n° _____

COMUNICA

che il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ presso l'area operativa della banchina Nord/scalo alaggio e varo Ex SEP*, sarà eseguita l'operazione di varo/alaggio* della seguente unità:

TIPO E NOME _____ MATRICOLA E PORTO DI ISCRIZIONE _____

LUNGHEZZA F.T. _____ LARGHEZZA MASSIMA _____ PESCAGGIO _____

Per conto del proprietario/armatore* Sig. : _____ residente a _____ ()

in via: _____ n° _____, rec. telefonico _____

L'unità avrà come destinazione _____

Il sottoscritto dichiara che:

- La ditta ha presentato alla Capitaneria di Porto di Gaeta la prevista denuncia di inizio/prosieguo attività ex art. 68 Cod.Nav. relativa all'anno in corso;
- durante le operazioni di varo/alaggio* saranno adottate tutte le misure in materia di sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali secondo quanto previsto dal documento di sicurezza elaborato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 272/1999 e dall'art.17 del d.lvo.81/08, nonché tutte le prescrizioni di cui all'ordinanza n 34/2017 che fin d'ora dichiara di conoscere ed osservare;
- i lavori su indicati verranno effettuati con l'automezzo marca _____ tipo _____ targa _____, in regola con le previste visite periodiche previste per i mezzi di sollevamento;
- il responsabile delle operazioni è _____;
- di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificare durante le operazioni di alaggio e/o varo.

* barrare la voce che non interessa

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Si dichiara, altresì, che, l'operazione di varo/alaggio* meglio sopra dettagliata, comporterà:

☐ un carico complessivo totale nel complesso dei pesi pari a _____ (**massimo 20 ton**);

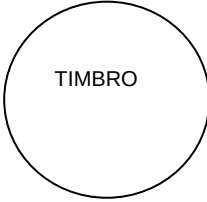
☐ un carico complessivo totale pari a _____ (**>20 ton**);

Qualora il carico superi nel complesso dei pesi le 20 ton., a tale nota di informazione vanno, altresì, allegate

a. n. 2 marche da bollo della corrente valuta;

b. dichiarazione di collaudo statico della banchina da effettuarsi a cura di un tecnico qualificato,

IN FEDE**

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA MARITTIMA PER IL VISTO		
VISTO:	 TIMBRO	IL NOSTROMO DEL PORTO
